



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 31/7 DEL 18.06.2020

---

**Oggetto:** Criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". Ulteriori integrazioni alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020.

Il Vicepresidente della Regione, d'intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito Assetto del Territorio e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ricorda che la Delib.G.R. n. 19 /12 del 10 aprile 2020, ha tra l'altro disposto la ripartizione tra i Comuni della somma di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 12 dell'8 aprile 2020, pari a euro 89.000.000 che, assumendo come parametro di riferimento iniziale il criterio di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 ed ha stabilito che lo stesso dovesse essere successivamente aggiornato sulla base del fabbisogno comunicato dai Comuni.

La predetta deliberazione ha inoltre previsto espressamente che l'erogazione ai Comuni delle risorse necessarie per l'attribuzione agli aventi diritto dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, avvenga per tranches, con la previsione di un acconto del 20% in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti. In seguito alla comunicazione ad opera dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si procederà alla rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse. Ed infatti la prima tranche è stata liquidata ai Comuni in applicazione dei parametri e dei criteri ora illustrati.

La succitata deliberazione stabilisce altresì che i comuni sono tenuti tra l'altro a:

- trasmettere alla Direzione delle Politiche Sociali il monitoraggio delle risorse ex Reis 2018 e 2019;
- rendicontare la spesa della prima tranche di risorse assegnate, in prossimità dell'esaurimento delle stesse, nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno.

Tuttavia, allo stato, nonostante i diversi solleciti, numerosi Comuni non hanno ancora provveduto a trasmettere il monitoraggio delle risorse ex Reis 2018 e 2019 e a rendicontare la spesa sostenuta.



Pertanto, allo scopo di evitare che i Comuni adempienti non ricevano tempestivamente i fabbisogni finanziari richiesti e si trovino nell'impossibilità di erogare l'indennità agli aventi diritto, dando luogo così alla mancata attuazione degli obiettivi della legge, risulta opportuno che ai predetti Comuni vengano senza indugio trasferite le somme richieste entro il limite massimo di quanto già previsto in ordine all'ammontare della seconda tranche, così come determinato nell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020. La trasmissione alla Direzione delle Politiche Sociali del monitoraggio delle risorse ex Reis 2018 e 2019 e della rendicontazione della spendita della prima tranche di risorse assegnate, in prossimità dell'esaurimento delle stesse, costituiscono presupposto per l'accesso alla seconda tranche di finanziamento. Costituisce altresì presupposto per l'erogazione della seconda tranche che le economie del Reis, ancorché non immediatamente disponibili, vengano sottratte dal fabbisogno complessivo.

Alla luce di quanto rappresentato si prefigurano pertanto tre situazioni:

- 1) Comuni con un fabbisogno superiore al "parametro iniziale" di cui all'allegato A;
- 2) Comuni con un fabbisogno inferiore al "parametro iniziale" di cui all'allegato A ma superiore all'acconto ricevuto;
- 3) Comuni con un fabbisogno inferiore all'acconto ricevuto.

Conclude il Vicepresidente, che per garantire il razionale utilizzo delle risorse, i comuni che ricadono nella fattispecie di cui al punto 3) debbano dare tempestiva comunicazione della differenza tra l'acconto versato dalla Regione e l'effettivo fabbisogno e riversare tale differenza nelle casse regionali.

Tali risorse, insieme a quelle derivanti dalla differenza tra il saldo ancora da erogare e le somme necessarie a soddisfare le effettive richieste, confluiranno in un apposito fondo da cui attingere per soddisfare i fabbisogni dei comuni che, viceversa, hanno comunicato o comunicheranno fabbisogni superiori rispetto al "parametro di riferimento iniziale" di cui all'allegato A della Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020.

Inoltre, il Vicepresidente e gli Assessori evidenziano che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del n. 34 del 19.5.2020 (c.d. D.L. "Rilancio") si rende necessario impartire indicazioni in ordine all'armonizzazione dell'indennità di cui alla L.R. n. 12/2020 con alcuni strumenti di integrazione al reddito introdotti dal succitato D.L. Segnatamente, premesso che l'art. 84 estende anche al mese di aprile l'indennità di euro 600 ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo delle indennità di cui agli



art. 27, 28 e 29 del DL. n. 18 del 18.3.2020, occorre chiarire se tale indennità possa essere sommata a quella prevista dalla legge regionale n. 12, in quanto relativa alla mensilità di aprile e posto che l'erogazione della stessa avverrà in automatico senza ulteriori istanze da parte del cittadino beneficiario.

Il Vicepresidente e gli Assessori propongono alla Giunta regionale di fornire le indicazioni di seguito riportate:

1. al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 12 dell'8.4.2020 e della presentazione delle domande di cui alla legge medesima, non era previsto che il bonus di cui al D.L. n. 18/2020 venisse esteso anche al mese di aprile, come invece disposto dall'art. 84 del D.L. n. 34 del 19.5.2020;
2. il comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 12 dell'8.4.2020 stabilisce che è riconosciuta per due mesi un'indennità sino a euro 800 mensili, senza indicare i mesi di riferimento;
3. la finalità della norma regionale è quella di assicurare agli aventi diritto che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 un ristoro economico garantendo parità di trattamento e accesso ai servizi, anche in una logica di integrazione con misure nazionali recanti analoghi obiettivi;

per quanto premesso, in virtù del principio tempus regit actum e delle finalità generali della legge regionale e delle norme statali citate, l'indennità di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non deve essere computata ai fini dell'erogazione della seconda mensilità dell'indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/2020.

Il Vicepresidente e gli Assessori comunicano che sulla presente deliberazione è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Regione – Enti locali nella seduta dell'11 giugno 2020, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza Regione – Enti locali).

La Giunta regionale, udita la proposta dal Vicepresidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale

**DELIBERA**



- di stabilire, a parziale integrazione della deliberazione n. 19/12 del 10 aprile 2020, che:
  1. ai comuni che, avendo trasmesso gli Allegati 2a - Stato di attuazione della spesa del reddito di cittadinanza di inclusione sociale (REIS) e 2b - Rendicontazione prima tranche e comunicazione dell'ulteriore fabbisogno, della Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, hanno comunicato l'ulteriore fabbisogno, viene erogata la seconda tranche, nell'ammontare richiesto, entro il limite massimo delle assegnazioni rispettivamente loro assegnate nell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020;
  2. la trasmissione alla Direzione delle Politiche Sociali del monitoraggio delle risorse ex Reis 2018 e 2019 e della rendicontazione della spendita della prima tranche di risorse assegnate, in prossimità dell'esaurimento delle stesse, costituiscono presupposto per l'accesso alla seconda tranche di finanziamento;
  3. i comuni con un fabbisogno inferiore all'acconto ricevuto sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle Politiche Sociali ed a riversare tale differenza nelle casse regionali;
  4. costituisce presupposto ai fini dell'erogazione della seconda tranche, che economie del Reis, ancorchè non immediatamente disponibili, siano state sottratte dal fabbisogno complessivo;
  5. le risorse di cui al punto 3 e quelle derivanti dalla differenza tra il saldo ancora da erogare e le somme necessarie a soddisfare le effettive richieste, confluiranno in un apposito fondo cui attingere per soddisfare i fabbisogni dei comuni che, viceversa, hanno comunicato o comunicheranno fabbisogni superiori rispetto al "parametro di riferimento iniziale" di cui all'allegato A della Delib.G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020;
  6. il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali è incaricato di procedere agli ulteriori pagamenti sulla base delle indicazioni contenute nella presente deliberazione;
- di dare atto che in virtù del principio tempus regit actum e delle finalità generali della legge regionale e delle norme statali citate, l'indennità di cui all'art. 84 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non deve essere computata ai fini dell'erogazione della seconda mensilità dell'indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 31/7  
DEL 18.06.2020

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda